



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE SESTA PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 10 d.lgs/196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dai magistrati

Nicola	Milo	Presidente	Sent. n. sez. 1513
Vincenzo	Rotundo		CC - 17/09/2015
Giacomo	Paoloni	relatore	R.G. n. 28996/2015
Domenico	Carcano		
Angelo	Capozzi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
AF, nata a Lama Mocogno (MO) il X '1950,
 avverso l'ordinanza del 03/06/2015 del Tribunale di Firenze;

esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
 udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
 udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto d'impugnazione personale **FA**, indagata per il reato di maltrattamenti in danno del coniuge **GT** (di anni 71 e non vedente), ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento con cui, in sede di appello cautelare, il Tribunale di Firenze con ordinanza del 3.6.2015 le ha applicato la misura cautelare dell'allontanamento dalla causa familiare ex art. 282-bis c.p.p.

Accogliendo il gravame cautelare del p.m. contro l'ordinanza del locale g.i.p. reiettiva della richiesta cautelare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza nei confronti dell'**A** di gravi indizi di colpevolezza desumibili dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa (che ha indicato date e dinamica degli episodi salienti di vessazione e umiliazione infertigli stabilmente dalla consorte) e dagli univoci riscontri

Handwritten signature

che esse hanno ricevuto dalle conformi testimonianze dei prossimi congiunti dell'anziano T (figli e genero, per altro autori di numerose anteriori denunce a carico della A i) e dell'assistente sociale AG (che ha riferito della situazione di grave conflittualità esistente tra i due coniugi "da tempo separati in casa"). Quadro indiziario sorretto da evidenti esigenze cautelari volte ad elidere il concreto pericolo di reiterazione dei fatti di maltrattamenti attuati dall' indagata.

2. Con il ricorso si formula, in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, un unitario articolato motivo di censura imperniato sulla carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento coercitivo adottato dai giudici dell'appello cautelare, che hanno tralasciato di procedere ad una autonoma valutazione degli esiti delle indagini, atteso che anche gli elementi integrativi raccolti dal p.m. (nuovo esame della persona offesa e della figlia) non modificano la lacunosità del quadro indiziario già rilevata dal g.i.p. nel respingere l'iniziale domanda cautelare del p.m.

Il Tribunale non ha tenuto conto delle palesi discrasie esistenti tra i fatti narrati dal T e quelli descritti *de relato* dai suoi familiari. La presunta persona offesa non ha, come credono i giudici di appello, indicato le date degli episodi di aggressione, avendo soltanto collocato a cinque anni prima uno di tali episodi. Né i precedenti penali della ricorrente valorizzati dal Tribunale non possono incidere concretamente sul quadro indiziario e cautelare perché relativi a reati affatto diversi da quello di maltrattamenti allo stato contestato alla A .

In ogni caso sono stati incongruamente ignorati gli argomenti difensivi già esposti (con una memoria) dall'indagata e specificamente attinenti alla ormai risalente situazione di conflittualità reciproca venutasi a creare tra i due coniugi. Con la conseguenza che, avuto riguardo allo stato della loro separazione di fatto sebbene ancora conviventi, non è ipotizzabile (come del resto ritenuto dal g.i.p. nel respingere l'originaria richiesta cautelare del p.m.) che sulla donna continui a gravare un obbligo di "accudimento" del marito, la cui inosservanza si tradurrebbe in condotte maltrattanti.

Quanto alle esigenze cautelari, infine, il Tribunale si è limitato a riprendere le considerazioni dell'appellante p.m., ritenendo erroneamente che i vari riuniti procedimenti penali scaturiti dalle varie anteriori denunce-querelle del T e dei figli attestino la continuità e stabilità temporale dei contegni prevaricatori della ricorrente.

3. L'impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità e per manifesta infondatezza dei motivi che la sostanziano.

Per un verso il ricorso si traduce nella pedissequa riproduzione degli argomenti enunciati nella memoria difensiva depositata dalla ricorrente nel giudizio incidentale



sull'appello cautelare del p.m.; argomenti che il Tribunale ha preso in esame, rilevandone l'inconferenza rispetto alla ritenuta solidità della piattaforma indiziaria coinvolgente la posizione processuale della A , che del resto si astiene dal proporre una reale confutazione critica dell'analisi della vicenda sviluppata dall'ordinanza impugnata. Per altro verso il ricorso prospetta censure che non infirmano la solidità del quadro indiziario e delle connesse esigenze socialpreventive ripercorsi dal Tribunale.

Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, i giudici di appello hanno tenuto conto delle apparenti distonie descrittive dei comportamenti lesivi attuati dalla ricorrente, fatte registrare dalle dichiarazioni della stessa persona offesa e dei suoi più stretti familiari e dalla loro incrociata comparazione. Ma ne hanno tratto un logico effetto di sostanziale veridicità della rappresentazione delle condotte di maltrattamenti per lungo tempo realizzate dalla donna in pregiudizio del coniuge. Condotte che trovano reale significativo riscontro nelle molteplici denunce già in passato proposte nei confronti della donna e nelle dichiarazioni rese (quale persona certamente "terza" rispetto ai fatti processuali) dall'assistente sociale G e dagli stessi Carabinieri, ai quali la donna (ad indiretta conferma delle denunciate minacce rivolte al marito anche con armi) ha consegnato più armi, tra cui alcuni fucili.

Quanto alla condizione, qualificante la fattispecie criminosa ex art. 572 c.p. contestata all'A della separazione di fatto esistente tra la donna e il marito, nonostante la perdurante dimora comune, correttamente il Tribunale ne ha rimarcato l'inconsistenza, osservando come nel caso di specie non sia eludibile il presupposto della oggettiva convivenza (coabitazione) tra l'indagata e la persona offesa, benché siffatto dato storico in presenza di un vincolo familiare giuridicamente riconosciuto, quale quello coniugale, non divenga elemento essenziale del reato ex art. 572 c.p., integrando soltanto un'occasione di fatto che agevola le condotte prevaricatrici. Di guisa che il reato di maltrattamenti a carico del coniuge è ben ravvisabile anche quando gli atti vessatori, confliggenti con un normale regime di vita, siano posti in essere dopo la separazione di fatto e la cessazione della convivenza *stricto iure*.

Valutazioni, queste dell'impugnata ordinanza, che sono perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del coniuge è configurabile anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, allorché la condotta (come nel caso della ricorrente) valga ad integrare gli elementi tipici della fattispecie (cfr.: Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C. Rv. 262078). Con l'ulteriore coerente notazione che il presupposto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-*bis* c.p.p. non è la condizione di "attuale" coabitazione dei coniugi, ma l'esistenza di una situazione per cui all'interno della relazione familiare prendono corpo condotte in grado

di minacciare l'incolumità fisica e psichica di una persona (cfr.: Sez. 6, n. 25607 del 04/02/2008, Bigliardi, Rv. 240773; Sez. 6, n. 17788 del 15/04/2010, B. Rv. 247084).

Alla conclusione del quadro indiziario, fatto palese dagli esiti delle indagini preliminari in corso di svolgimento, il Tribunale ha linearmente ritenuto sovrapponibili, in ragione di una negativa prognosi comportamentale, le esigenze cautelari giustificanti l'applicata misura di cui all'art. 282-bis c.p.p., quale necessario presidio cautelare di garantita e immediata efficacia, idoneo a contrastare la radicata inclinazione, concreta e attuale, della A alla reiterazione delle sue condotte illecite in danno del coniuge (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si reputa equo stabilire in euro 1.000 (mille). La cancelleria curerà gli incombeni informativi connessi alla esecutività della presente decisione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Roma, 17 settembre 2015

Il consigliere estensore
Giacomo Paolofi



Il Presidente
Nicola Milo

